

**O G G E T T O : VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2013**

\$\$\$\$\$\$\$\$

Entro il prossimo **27 dicembre 2013** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2013.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

<b>6013</b>	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>mensilmente</b> ;
<b>6035</b>	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>trimestralmente</b> .

**Casi di esclusione**

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

<b>CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti con debito di importo inferiore a €103,29;</li><li>• soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2013;</li><li>• soggetti cessati prima del 30 novembre 2013 (mensili) o del 30 settembre 2013 (trimestrali);</li><li>• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li><li>• soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2013 risulta un'eccedenza a credito;</li><li>• soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);</li><li>• soggetti che nel corso del 2013 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive;</li><li>• soggetti che hanno adottato il nuovo regime dei "minimi" di cui all'art.27 del D.L. n.98/11;</li><li>• soggetti che nel corso del 2013 sono usciti dal vecchio regime dei minimi;</li><li>• soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €16,72, e quindi che in pratica devono versare meno di €103,29 (88%);</li><li>• produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);</li><li>• soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;</li><li>• soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);</li><li>• soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.</li></ul>

Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
I metodi per determinare l'acconto Iva 	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<b>Metodo storico</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al mese di dicembre 2012 per i contribuenti mensili;</li> <li>• al saldo dell'anno 2012 per i contribuenti trimestrali;</li> <li>• al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2012), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2012.</p> <p><b>Variazioni di regime</b></p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2013, rispetto a quella adottata nel 2012, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contribuente mensile nel 2012 che è passato trimestrale nel 2013: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2012, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2012;</li> <li>• contribuente trimestrale nel 2012 che è passato mensile nel 2013: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2012; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2013 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li> </ul>
<b>Metodo analitico</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2013, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li> <li>• le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2013.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<b>Metodo previsionale</b>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che <u>si prevede</u> di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel</p>

caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.

### **L'acconto in situazioni straordinarie o particolari**

**Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

**Liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

**Operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

oooooooo

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Giuseppe Bianchi